



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL'ESTERO 2020

TERMINI DI APERTURA DEL PRESENTE BANDO:

DALLE ORE 9:00 DEL 20 GENNAIO 2020 ALLE ORE 21:00 DEL 20 MARZO 2020

ART. 1 – FINALITÀ E DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La Camera di commercio della Romagna, nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, concede contributi a fondo perduto per la partecipazione delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini a fiere all'estero, con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.
2. Le risorse complessivamente stanziare sono pari a euro 120.000,00.
3. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziare inizialmente;
 - chiudere anticipatamente il bando, in caso di esaurimento delle risorse.

ART. 2 – OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. Le manifestazioni che potranno essere ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere svolte all'estero (la fiera deve essere presente nei principali portali di settore come ad es. www.eventseye.com), organizzate in un periodo ricompreso tra il **01.01.2020 e il 31.12.2020**.

ART. 3 – BENEFICIARI

1. Sono ammesse alla contribuzione le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locali operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.
2. Possono accedere al contributo le imprese che, al momento della domanda e fino alla data di liquidazione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere sede legale e/o unità locali iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio della Romagna;
 - essere attive ed in regola con i pagamenti del diritto camerale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
 - rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I al Reg. UE n. 651/2014;
 - non rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 (pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli – v. art. 6)
 - essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà utilizzata per le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente avviso;
 - avere titolari, legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 D.lgs. n. 159/2011;
 - non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - non aver beneficiato di altri interventi di natura pubblica per la medesima finalità;
 - avere assolto gli obblighi contributivi di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni (DURC regolare);
 - rispettare le condizioni previste da D.L. 95/2012 art 4 comma 6, convertito in L. 135/12, secondo il quale "Gli



enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Il contributo concedibile non potrà superare il 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà computato fino ad un massimo di :

euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere U.E. (non sono oggetto di contributo le manifestazioni svolte nel territorio della Repubblica di San Marino);

euro 3.000,00 per partecipazioni a fiere extra U.E..

ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le seguenti spese (al netto di IVA) relative alla **partecipazione diretta** alle fiere svolte all'estero:

- noleggio ed allestimento dell'area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc);
- hostess e interpretariato;
- trasporto materiali e prodotti, compresa l'assicurazione;

2. Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno, di taxi, di navette, di rappresentanza e di produzioni di campionature.

ART. 6 – REGIME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del Reg. UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

2. La normativa richiamata comporta che un'impresa unica (art. 2 comma 2 Reg. UE n. 1407/2013) non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000,00 euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000,00 euro.

3. L'aiuto si considera concesso (art. 3 comma 4 Reg. UE n. 1407/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesta l'entità dei contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso e che l'impresa non rientra nei casi di esclusione sopra indicati.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov (Agef), **dalle ore 9:00 del 20.01.2020 alle ore 21:00 del 20.03.2020**, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

2. Le domande trasmesse prima del 20.01.2020 e dopo il 20.03.2020 saranno escluse.

3. Sul sito camerale www.romagna.camcom.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

4. Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate inammissibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

5. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la



seguente documentazione:

- **MODELLO BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
 - **ALLEGATI AL MODELLO BASE** (da salvare e scansionare), firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - **modulo di domanda** reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte;
 - **dichiarazione de minimis** (contenente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), sottoscritta mediante firma digitale o firma autografa del legale rappresentante, relativamente agli eventuali aiuti di stato percepiti dall'impresa durante l'esercizio finanziario di concessione dell'aiuto e i due esercizi precedenti ed al rispetto dei limiti di cui al sopra citato art. 6.
6. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere effettuato tramite la piattaforma telematica Agef.
7. E' ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo.
8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La Camera di commercio esamina le domande pervenute, secondo l'**ordine cronologico** di arrivo delle richieste verificando:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3, ivi compreso il rispetto del regime de minimis;
 - la tipologia di interventi agevolabili di cui all'art. 2 del presente disciplinare;
 - il rispetto dei requisiti formali e procedurali.
2. La graduatoria delle domande è approvata **entro 60 giorni** dalla data di scadenza del bando, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito di chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili con provvedimento del dirigente competente indicante:
- le imprese ammesse;
 - l'entità del contributo concesso;
 - le eventuali imprese ammesse con riserva per esaurimento fondi disponibili e finanziabili solo a seguito di minori rendicontazioni o rifinanziamenti;
 - gli interventi non ammessi per mancanza dei requisiti ai sensi del presente disciplinare.
3. Entro il termine sopra citato l'impresa riceverà comunicazione tramite PEC dell'esito della propria domanda, mentre la graduatoria sarà pubblicata nel sito internet camerale alla pagina dedicata al presente bando.
4. La posizione in graduatoria è conservata in caso di richiesta di integrazioni o delucidazioni per sanare parti non essenziali della domanda inviata: in tal caso, ai fini dell'invio, il tempo massimo concesso è di **5 giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti/integrazione della Camera di commercio.
5. In ogni caso l'entità del contributo indicata nel provvedimento di concessione può essere soggetta a modificazioni derivanti dall'istruttoria avente per oggetto la verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute in coerenza con quanto stabilito dal presente disciplinare.

ART. 9 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'impresa dovrà inviare, mediante pratica telematica la rendicontazione, inderogabilmente **entro 60 giorni** dalla data di conclusione della manifestazione fieristica **oppure entro 60 giorni** dalla data di comunicazione di concessione per le SOLE imprese che parteciperanno ad un evento fieristico nel periodo compreso dal 1° gennaio alla data di comunicazione di concessione del contributo richiesto.

Alla pratica di rendicontazione (**MODELLO BASE**) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **modulo di rendicontazione**, contenente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le



fatture e gli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

- **copia delle fatture pagate o di altra corrispondente documentazione giustificativa delle spese sostenute**, contenenti la chiara individuazione dell'intervento effettuato, in relazione all'evento fieristico oggetto di domanda;

- **prova dell'avvenuto pagamento integrale delle spese da parte del beneficiario del contributo** (bonifico con indicazione di "eseguito" o "pagato" e causale riconducibile alla tipologia delle spese ammissibili);

4. Per le rendicontazioni pervenute incomplete o che rendano necessario effettuare un supplemento di istruttoria, l'ufficio competente provvederà a darne comunicazione tramite PEC all'interessato, fissando un ulteriore termine massimo di **10 giorni**. Un ritardo superiore al 10° giorno determinerà la decadenza dal contributo.

5. La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del Dirigente di Area della Camera di commercio sulla base degli esiti istruttori relativi forniti dall'ufficio competente.

6. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è fissato in 90 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie.

ART. 10 – CUMULO

1. I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. L'impresa, pertanto, attesterà nel modulo di domanda di non aver richiesto altra agevolazione (di fonte europea, nazionale, regionale o altro) sulle medesime spese oggetto del presente bando.

ART. 11 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ART. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO, RINUNCIA

1. Il contributo sarà oggetto di revoca nei seguenti casi:

a) mancanza dei presupposti e dei requisiti elencati agli artt. 2 e 3 del presente disciplinare;

b) perdita dei requisiti di cui al precedente art. 3;

c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 9 del presente disciplinare;

d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;

e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 del presente disciplinare, per cause imputabili al beneficiario;

f) esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 11.

2. In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

3. Le imprese che intendono rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite PEC inviata all'indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – rinuncia al contributo fiere estero 2020.

ART. 13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente di area competente.

ART. 14 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al



presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni dalla concessione del contributo fatti salvi ulteriori termini previsti dalla vigente disciplina. Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l'esercizio dei diritti è sufficiente contattare la Camera di commercio ai recapiti sotto indicati. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l'esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali come anche specificato nel sito <http://www.garanteprivacy.it>.

3. L'Informativa completa, il nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy presente in Home Page del portale <http://www.romagna.camcom.it/> della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.